

21 marzo 2016

SOCIETÀ DI AVVOCATI E SOCI DI CAPITALE

Proseguono in AIGLI le ricerche sul tema della società di avvocati e dei soci di capitale.

Si riportano qui di seguito alcuni primi e parziali contributi alle ricerche:

Francia dall'avv. Jérôme Zuccarelli, Nizza

Grecia dall'avv. Panayotis (Takis) Argyropoulos, Atene

Spagna dall'avv. Fernando Sales Bellido, Barcellona

avv. Irene Elettra Pelargonio
Presidente

FRANCIA

dall'avv. Jérôme Zuccarelli, Nizza

La legge del 31 dicembre 1990 ha creato le società di Esercizio Liberale. Tale legge è stata recentemente modificata in profondità, dalla legge n. 2015-990 del 6 agosto 2015 che è entrata in vigore l'8 agosto dello stesso anno.

È previsto per le Società di Esercizio Liberale (SEL) tra avvocati che la maggior parte del capitale sociale e dei diritti di voto possa essere detenuto da ogni persona fisica o giuridica che esercita la professione d'avvocato o una qualunque delle professioni giuridiche o giudiziarie, che sia stabilita in Francia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea o facente parte dell'accordo sullo spazio economico europeo, in cui le professioni giuridiche o giudiziarie sono quelle di Avvocato, di Notaio, di Ufficiale Giudiziario, di Banditore d'asta, di Consulente in proprietà industriale.

Una Società di Esercizio Liberale (SEL) tra avvocati deve necessariamente comprendere nella sua compagine una persona che eserciti la professione d'Avvocato.

La rappresentanza legale della società è garantita automaticamente da un Avvocato, salvo che più della metà del capitale sociale e dei diritti di voto sia detenuta da persone fisiche o giuridiche che esercitino la professione d'Avvocato, che siano stabilite in Francia o in uno Stato membro dell'Unione Europea o facente parte dell'accordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione Svizzera.

A fianco delle Società di Esercizio Liberale, vi sono altresì le Società di Partecipazione Finanziaria delle Professioni Liberali (SPFPL) mono-professionali e interprofessionali.

Le quote della Società mono-professionale possono essere detenute da ogni persona che eserciti la stessa professione della Società stessa o da ogni persona che eserciti una professione giuridica o giudiziaria.

Le (SPFPL) interprofessionali possono avere per oggetto la detenzione di quote e azioni di Società di professionisti del diritto (avvocato, notaio, ufficiale giudiziario, banditore d'asta), dei conti (perito contabile/commercialista, revisore contabile) e della consulenza in proprietà industriale, nonché la partecipazione a gruppo straniero avente ad oggetto l'esercizio di una o più di queste professioni.

GRECIA **dall'avv. Panayotis (Takis) Argyropoulos, Atene**

In Grecia il Codice degli Avvocati Greco (L. 4194 del 2013) che ha abrogato e sostituito il vecchio Codice degli Avvocati del 1954, con articolo 49 comma 1, definisce la Società di avvocati quale "Società Civile Professionale di Avvocati", e può essere costituita solo da avvocati "attivi", e cioè iscritti all'Albo. Scopo esclusivo della società è la prestazione di servizi di avvocato, ovunque, sia in Grecia sia all'estero, e la distribuzione esclusivamente tra i soci (secondo il metodo dagli stessi liberamente deciso) degli utili provenienti dall'attività della società.

Lo Statuto della società, firmato da tutti i soci fondatori, dev'essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede della società, la quale va fissata dentro il distretto dell'Ordine degli Avvocati nell'Albo di cui è iscritto almeno uno dei soci (articolo 49 comma 3). L'approvazione dello Statuto come pure ogni sua modifica si fa con decisione del Consiglio di Amministrazione dell'Ordine degli Avvocati, il quale esamina se le sue disposizioni sono conformi alla legge (art. 50 comma 2).

I soci sono obbligati a conferire alla società il proprio lavoro. In modo supplementare, e solo per far fronte ai bisogni della società, sono consentiti conferimenti in denaro o di beni mobili, ovvero l'utilizzo di beni mobili e immobili. Inoltre, è consentito l'acquisto da parte della società di proprietà immobiliare solo ed esclusivamente al fine dello stabilimento professionale della medesima (art. 52 comma 1).

Infine, le società di avvocati possono essere gestite e rappresentate nei confronti di terzi in genere ed in giudizio da uno o più amministratori, i quali devono essere soci, e sono nominati o dallo statuto o dall'assemblea generale dei soci (art. 53 comma 4).

SPAGNA

dall'avv. Fernando Sales Bellido, Barcellona

In Spagna l'esercizio della professione forense in forma associata è espressamente previsto dall'articolo 41 dello Statuto dell'Avvocatura.

Qualora si voglia creare una società avente ad oggetto l'esercizio in comune della professione forense, tale società deve essere costituita secondo la disciplina prevista dalla Legge sulle Società Professionali (*Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales*).

La definizione di Società professionale si rinviene nell'articolo 1 della suddetta Legge, che disciplina: *"Secondo gli effetti della presente Legge, è attività professionale quella per il cui esercizio è richiesto un titolo universitario ufficiale, o un titolo professionale per il cui esercizio è necessario un titolo universitario ufficiale, e l'iscrizione nel corrispondente Albo Professionale"*. Nel caso degli avvocati, quindi, sarà necessaria l'iscrizione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il secondo comma dell'articolo 1 della citata Legge prevede, inoltre, che *le Società professionali potranno essere costituite secondo qualsiasi forma giuridica prevista dalle leggi, rispettando i requisiti stabiliti nella presente Legge*.

La disciplina relativa all'assetto societario è rinvenibile nell'articolo 4 della suddetta Legge che, relativamente alla composizione societaria, prevede che i soci possono essere tanto persone fisiche come persone giuridiche. Le persone fisiche dovranno rispettare i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività che costituisce l'oggetto sociale, e dovranno esercitare tale attività attraverso la società. Le persone giuridiche dovranno essere iscritte nel corrispondente Albo Professionale e, previa costituzione secondo quanto disposto dalla presente Legge, dovranno partecipare in un'altra società professionale.

La maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto, ovvero la maggioranza del patrimonio sociale, dovranno appartenere ai soci professionisti.

Infine, per quanto riguarda l'amministrazione della società, i soci professionisti dovranno essere la metà più uno dei membri dell'organo di amministrazione. Nel caso di società unipersonale, o comunque con un solo amministratore, quest'ultimo dovrà essere un socio professionista. Qualora le funzioni vengano affidate ad un organo collegiale, le decisioni dovranno essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci professionisti.